

**Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato**

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	
<b>M</b>	7	205	16,40				Per gli impiegati non è prevista riparametrizzazione oraria. L'importo è su base mensile
<b>P</b>	6	180	14,40				
<b>E</b>	5	150	12,00				
<b>G</b>	4	139	11,12				
<b>A</b>	3	130	10,40				
<b>T</b>	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	
<b>O</b>	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
<b>P</b>	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
<b>E</b>	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
<b>R</b>	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
<b>A</b>	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Imps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

**Art. 16 comma 1 D.lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)**

**Art. 8 comma 4 D.lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore )**

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti di accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16, ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di contribuzioni 9 somme a carico del lavoratore, diverse da quella costituita dalla quota di versamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento non hanno frutto della deduzione, compresi quelli eccedenti il sudetto ammontare, il contribuente comunica alla formazione pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.